**Regolamento scolastico *del Comune di ... / della corporazione scolastica (nome)***

*emanato il............. dal Comune di ... / dalla corporazione scolastica (nome)*

visto l'art. 20 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) del 21 marzo 2012

1. Disposizioni generali

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 1 |  |
| 1 *Il comune / La corporazione scolastica* gestisce i seguenti gradi scolastici:1. scuola dell'infanzia
2. grado elementare
3. grado secondario I

2 La frequenza della scuola dell'infanzia *è obbligatoria / può essere dichiarata obbligatoria* per bambini alloglotti.  | Gradi scolastici |
| Art. 2 |  |
| L'obbligo scolastico, il luogo di frequenza della scuola e il carattere gratuito si conformano al diritto cantonale. | Obbligo scolastico, luogo di frequenza della scuola, carattere gratuito |
| Art. 3 |  |
| *Il comune / la corporazione scolastica* garantisce nella scuola dell'infanzia e nel grado elementare gli orari fissi prescritti a livello cantonale. | Orario fisso |
| Art. 4 |  |
| *Il comune / La corporazione scolastica* offre, in caso di necessità, ulteriori strutture diurne. | Strutture diurne |
| Art. 5 |  |
| 1 In caso di necessità, *il comune / la corporazione scolastica* può creare offerte supplementari quali lavoro sociale scolastico od offerte time-out.2 In caso di necessità, vengono create speciali offerte per allievi dotati di particolari talenti. | Offerte supplementari |
| Art. 6 |  |
| *Il comune / La corporazione scolastica* è competente per disporre e attuare i provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia. | Provvedimenti di peda­gogia specializzata nel settore a bassa soglia |
| Art. 7 |  |
| *Il comune / La corporazione scolastica* *gestisce / può gestire* una scuola o una classe per allievi dotati di particolari talenti, in special modo nel settore dello sport. | Scuola e classi per allievi dotati di particolari talenti |
| Art. 8 |  |
| La valutazione, la promozione e il passaggio degli allievi avven­gono secondo il diritto cantonale. | Valutazione, promozione e passaggio  |

1. Insegnanti

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 9 |  |
| 1 Gli insegnanti sono impiegati *del comune / della corporazione scolastica*.2 Il rapporto d'impiego degli insegnanti viene costituito mediante contratto di diritto pubblico, in osservanza del diritto cantonale. | Rapporto d'impiego |

1. Direttore scolastico

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 10 |  |
| *Il comune / La corporazione scolastica nomina / può nominare* un direttore scolastico. | Direttore scolastico |

1. Consiglio scolastico

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 11 |  |
| 1 Il consiglio scolastico è composto da almeno tre membri. Un membro assume la carica di presidente. Per il resto il consiglio scolastico si costituisce da sé.2 Il consiglio scolastico viene convocato dal presidente ogni volta che lo richiede l'evasione degli affari oppure su richiesta di un membro.3 All'occorrenza, alle sedute del consiglio scolastico possono essere chiamate a partecipare con voto consultivo altre persone.4 Va tenuto un verbale delle discussioni. | Organizzazione |
| Art. 12 |  |
| Il consiglio scolastico può deliberare validamente se è presente più della metà dei membri. | Numero legale |
| Art. 13 |  |
| 1 Il consiglio scolastico dirige e sorveglia la scuola e attua la legi­slazione scolastica cantonale e comunale. Esso adempie a tutti i compiti in ambito scolastico che non sono affidati a un'altra auto­rità o istanza da leggi cantonali o comunali.2 Gli competono in particolare:1. la decisione in merito all'anticipo o al differimento dell'ammis­sione alla scuola dell'infanzia e al grado elementare;
2. la decisione in merito alla continuazione dell'anno scolastico in una classe inferiore, se il livello richiesto risulta troppo elevato per il bambino;
3. la decisione concernente il salto di una classe;
4. la decisione in merito a offerte supplementari per bambini allo­glotti;
5. la decisione in merito alla disposizione e alla soppressione di provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia;
6. la decisione in merito all'esclusione dalla scuola di un bambino durante la scolarità obbligatoria;
7. la decisione in merito al proscioglimento anticipato di un bam­bino, al più presto dopo otto anni di scuola dell'obbligo;
8. la decisione in merito alla frequenza di altri anni scolastici dopo l'adempimento della scolarità obbligatoria;
9. la decisione in merito all'esclusione dalla scuola durante la fre­quenza post-obbligatoria della scuola;
10. la decisione in merito all'ammissione di un bambino prove­niente da un altro ente scolastico, nonché in merito alla tassa scolastica;
11. la determinazione delle vacanze, fatta eccezione per le vacanze autunnali e di Natale, in accordo e coordinamento con i consi­gli scolastici della regione, nonché la facoltà di dichiarare obbligatori particolari eventi scolastici durante pomeriggi liberi o di sabato;
12. l'emanazione di un regolamento sulle assenze e sui congedi;
13. l'emanazione di un regolamento disciplinare;
14. l'assunzione e il licenziamento degli insegnanti e della dire­zione scolastica;
15. l'emanazione di un mansionario per la direzione;
16. l'emanazione di un regolamento sul perfezionamento professionale e sui congedi di perfezionamento degli inse­gnanti e della direzione;
17. la sanzione per infrazioni all'art. 68 della legge scolastica cantonale;
18. la nomina del medico scolastico e del dentista scolastico.
 | Doveri e competenze |
| Art. 14 |  |
| 1 Il presidente rappresenta il consiglio scolastico verso l'esterno, prepara gli affari del consiglio scolastico e provvede all'attuazione delle decisioni prese.2 In casi urgenti che rientrano nella competenza del consiglio scola­stico adotta i provvedimenti necessari. Per quanto possibile, il con­siglio scolastico decide definitivamente in merito in occasione della seduta successiva. | Presidente |

1. Rimedi legali

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 15 |  |
| 1 Provvedimenti e decisioni degli insegnanti, della direzione scola­stica e del presidente del consiglio scolastico in questioni concer­nenti la scuola possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi al consiglio scolastico.2 Provvedimenti e decisioni del consiglio scolastico in questioni concernenti la scuola possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, se la legge scolastica cantonale non stabilisce altri­menti. 3 Decisioni di attribuzione negative e decisioni concernenti la man­cata promozione e la promozione possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport. L'Ufficio può prevedere una procedura di riesame speciale. | Vie legali |

1. Disposizione finale

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 16 |  |
| Il presente regolamento scolastico entra in vigore il ... dopo l'ap­provazione da parte del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente e sostituisce il precedente regolamento scolastico del …. | Entrata in vigore |